

**AUDIZIONE COMMISSIONE GIUSTIZIA CAMERA
3 GIUGNO 2015**

Documento su processo civile

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, in merito al Disegno di Legge Delega di iniziativa del Ministro di Giustizia (Atto Camera AC2953) predisposto sulla base dei lavori della commissione ministeriale presieduta dal Presidente Berruti, recanti *“disposizioni per l'efficienza del processo civile”*, esprime le seguenti valutazioni ed indicazioni:

1) Va apprezzata l'ispirazione di fondo della proposta di legge delega di invertire la tendenza, consolidata negli ultimi venti anni, di predisporre riforme prevalentemente finalizzate a scoraggiare il ricorso alla Giurisdizione con provvedimenti che hanno compresso progressivamente il diritto di difesa ed hanno comportato aumenti sempre più onerosi dei costi di accesso alla Giurisdizione; tuttavia va ribadito, anche in questa occasione, che interventi di natura processuale, che non siano accompagnati da investimenti sul personale giudiziario ed amministrativo, sulla loro formazione, sulle strutture e sulle infrastrutture tecniche del processo telematico e *“sull'ufficio del processo”* non potranno mai assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale che è e deve rimanere il fine principale di ogni intervento, che si prefigga di realizzare l'efficienza del processo civile.

L'Avvocatura, con le Sue rappresentanze: Istituzionale, Politica ed Associativa, intende contribuire alla scrittura della legge delega sia nella fase del dibattito parlamentare per la predisposizione del testo definitivo di delega, sia in quella, successiva, di predisposizione dei decreti legislativi attuativi. In questa prospettiva, si confida che il Ministro della Giustizia, proseguendo nell'interlocuzione avviata con l'Avvocatura fin dal suo insediamento, voglia assicurare che i rappresentanti designati dalle dette componenti Forensi siano chiamati a comporre la Commissione che predisporrà i suddetti testi.

2) La delega che il Parlamento concederà al Governo dovrà considerare anche quali postulati necessari:

- l'ampliamento delle ipotesi di formazione di titoli esecutivi secondo il modello del procedimento monitorio a cognizione piena meramente eventuale rimessa all'iniziativa del destinatario del provvedimento;
- la ridefinizione delle ipotesi di istruzione preventiva (assunzione di informazioni testimoniali e svolgimento di accertamenti tecnici in via preventiva sia sull'*an*, sia sul *quantum debeatur*, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti della controversia sotto il controllo di soggetti terzi designati dalle istituzioni forensi);
- il rafforzamento degli strumenti di ADR con la previsione di incentivi fiscali (anche nelle forme del credito di imposta) valorizzando il ruolo e le competenze degli Avvocati;
- l'affidamento alle Istituzioni Forensi dei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di diritti disponibili, riservando alla sede giurisdizionale l'attività di controllo.

3) Quanto ai contenuti del Disegno di legge delega, fin d'ora si deve evidenziare che:

- ✓ *“l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico”* impone l'adozione di un unico modello processuale, valido per ogni grado di giudizio che preveda il “ricorso” quale forma dell'atto introduttivo e l'eliminazione (tanto in primo grado, quanto in quello di appello) di attività processuali (in particolare: di udienza) che non siano strettamente funzionali alla trattazione della causa e dello svolgimento dell'attività istruttoria, valorizzando i principi di oralità, concentrazione ed immediatezza;
- ✓ il potenziamento del ruolo del giudice nella fase di direzione del processo, anche in relazione alle ipotizzate proposte (prognostiche e/o conciliative comunque non obbligatorie), presuppone che il Magistrato conosca non solo le domande e le eccezioni delle parti, ma anche le produzioni documentali e le risultanze istruttorie (anche tecniche) in ogni modo, forma e sede vengano assunte, purché, ovviamente, ai sensi di legge;
- ✓ la condivisa finalità di pervenire ad un modello processuale, tendenzialmente unico, ma flessibile rispetto alle peculiarità di ciascuna controversia, rende necessario che sia valorizzato l'istituto del “calendario del processo” (oggi disciplinato dall'articolo 81bis Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile) di modo che, nel rispetto del principio del contraddittorio, Giudice ed Avvocati assumano e condividano la responsabilità dei tempi del processo; in questa prospettiva, eventuali violazioni, non giustificate, devono costituire elemento di valutazione non solo disciplinare, ma anche ai fini della valutazione

della professionalità e dell'assunzione di incarichi direttivi e semi-direttivi dei Magistrati;

- ✓ la generalizzazione della provvisoria esecutività anche delle sentenze diverse da quelle di condanna non convince, giacché mentre non ha alcun effetto benefico sul tempo del processo, rischia di innescare “focolai” di ulteriore contenzioso per l'ipotesi di riforma della sentenza nei successivi giudizi di impugnazione; a tale riguardo, appare più ragionevole prevedere che i giudizi di impugnazione avverso le dette sentenze siano trattati con priorità “tabellare”;
- ✓ la riforma delle competenze in tema di “famiglia” proceda ad una riforma che superi lo *status quo* e miri, senza ulteriori ripensamenti, all'istituzione di “sezioni specializzate”, anche per la materia penale, in tutti i tribunali ordinari.

Roma, 3 giugno 2015